



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 21002

Torino, 11 giugno 2021

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segretario Generale Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Letto il ricorso presentato il 10.6.2021 alle ore 18,31 con il quale la soc. Subalcuneo contesta l'omologazione del risultato dell'incontro tra Subalcuneo ed Imperiese (serie A) svoltosi in Cuneo il 9.6.2021 e terminato alle ore 23,15 con il risultato di 9 a 6 per la soc. Imperiese, affermando che la squadra vincente avrebbe esercitato l'azione di battuta dai sette metri e non dai sei previsti senza che ricorresse alcuna ragione per tale vantaggio;
- Ritenuta la tempestività di tale ricorso ai sensi dell'art. 58 comma 2 Reg. Giust.;
- Visto il supplemento di rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 9.6.2021 a Cuneo tra Subalcuneo e Imperiese (serie A), in cui si riferisce che effettivamente la soc. Imperiese ha esercitato l'azione di battuta dai sette metri;
- Considerato in diritto che
 - a) dalle "distinte gara" della soc. Subalcuneo e della soc. Imperiese non risulta la presenza di alcuna delle condizioni di vantaggio previste alla lett. c) ("*Una squadra avente in distinta-gara almeno un giocatore con punteggio pari o superiore a 727 punti concede mt. 3 di vantaggio in battuta alle squadre aventi in distinta gara tutti giocatori con punteggio pari o inferiore a 570 punti.*") od alla lett. d) ("*Una squadra avente in distinta-gara almeno un giocatore con punteggio compreso tra 571 e 726 punti concede mt. 2 di vantaggio in battuta alle squadre aventi in distinta gara tutti giocatori con punteggio pari o inferiore a 570 punti.*") del paragrafo "AZIONE DI BATTUTA" del documento "REGOLAMENTI 02 - FIPAP - A.S. 2021" approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 8/21 del 9.2.2021;
 - b) conseguentemente, è stata violata la Regola 3 del Regolamento Tecnico che prevede in termini generali che l'azione di battuta si svolga dai metri sei;
 - c) in forza dell'art. 34.1 del previgente Reg. Fed. Giust. "*Il Giudice Sportivo, sulla base dell'esame del rapporto arbitrale, omologa i risultati degli incontri ufficiali. In caso di riscontro di errori tecnici o violazioni di norme che possono averne alterato il regolare svolgimento, annulla, anche d'ufficio l'incontro ufficiale.*";

- d) l'art. 48 comma 1 del vigente Reg. Fed. Giust. attribuisce alla competenza dei Giudici Sportivi le questioni relative alla regolarità degli incontri e la omologazione dei risultati (lett. a) ed in particolare ai *“comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara”* (lett. d);
 - e) appare corretto e ragionevole ritenere che anche nella vigenza del nuovo Reg. Fed. Giust. l'annullamento d'ufficio del risultato degli incontri non fa seguito alla mera constatazione della violazione di norme, ma può e deve essere disposto qualora a seguito di una violazione di norme sia stata resa possibile una concreta alterazione del risultato sportivo degli incontri;
- Ritenuto che l'indebito svolgimento dell'azione di battuta da parte della soc. Imperiese dai sette metri – invece dei sei prescritti dalla Regola 3 del Regolamento Tecnico - può concretamente avere alterato il regolare svolgimento dell'incontro della serie A del 9.6.2021, incontro che va annullato con attribuzione della vittoria alla squadra della Subalcuneo;

Accoglie il ricorso tempestivamente presentato dalla soc. Subalcuneo il 10.6.2021 e per l'effetto dispone l'annullamento dell'incontro del 9.6.2021 (serie A) in Cuneo tra Subalcuneo ed Imperiese e l'attribuzione della vittoria alla Subalcuneo con il punteggio di 9 a 0.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino